

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019

542/2019/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON LA SICUREZZA DI ESERCIZIO DEGLI SCIOPERI RIGUARDANTI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1092^a riunione del 17 dicembre 2019

VISTI:

- la legge 12 giugno 1990, n. 146 (di seguito: legge 146/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (di seguito: decreto legislativo 29/93);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico (allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) del 21 gennaio 2000 (di seguito: direttiva 21 gennaio 2000);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 28 novembre 2019, protocollo Autorità 31695 del 28 novembre 2019 (di seguito: lettera del 28 novembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146/90 individua, tra i servizi pubblici essenziali, *“l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”*;
- l'articolo 2 della legge 146/90 prevede che:
 - le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordino, nei contratti

- collettivi (ovvero negli accordi nonché nei regolamenti di esercizio, di cui al decreto legislativo 29/93) le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare e le modalità del diritto di sciopero;
- il diritto di sciopero sia esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni;
 - la legge 146/90 è stata attuata per il settore elettrico con la sottoscrizione di appositi Accordi sindacali, da ultimo con l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico del 18 febbraio 2013;
 - l'Accordo sindacale di cui al precedente punto, per quanto qui rileva, prevede che il diritto di sciopero sia esercitato in modo tale da evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale e locale, possano scendere al di sotto della "riserva vitale" (cioè la quantità minima di riserva al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza); a tal fine, l'Accordo prevede che siano esentati i lavoratori necessari al funzionamento delle centrali e degli impianti primari di trasformazione e di trasporto indispensabili a garantire la "riserva vitale";
 - l'articolo 5, lettera f), della direttiva 21 gennaio 2000 prevede che la società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica (Terna), in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provveda a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero dello Sviluppo Economico le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;
 - per le finalità di cui all'articolo 5, lettera f), della direttiva 21 gennaio 2000, Terna ha predisposto gli Allegati A.28 (Procedura tecnica di valutazione di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio degli scioperi riguardanti impianti di produzione) e A.30 (Metodologia per la valutazione probabilistica della riserva vitale) al Codice di rete. Sostanzialmente, con tali Allegati, redatti nel 2005, Terna ha definito le modalità tramite le quali vengono valutati i potenziali effetti di scioperi del personale del settore elettrico sulla sicurezza del sistema elettrico: gli scioperi vengono dichiarati compatibili solo se non compromettono la sicurezza del sistema né la "riserva vitale";
 - la continua riduzione del parco termoelettrico disponibile, accompagnata dalla crescita della capacità installata da fonti rinnovabili non programmabili, ha reso necessario rivedere le procedure di valutazione di compatibilità, con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico, degli scioperi interessanti il settore elettrico e le modalità di calcolo della "riserva vitale";
 - per le finalità di cui al precedente punto, Terna ha consultato alcune modifiche al paragrafo 4.5.3 del Capitolo 4 del Codice di rete e all'associato Allegato A.28 e, con lettera del 28 novembre 2019, ha trasmesso all'Autorità la proposta finale di modifica delle richiamate parti del Codice di rete, corredata da:
 - le osservazioni formulate dagli operatori;
 - la relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute con indicazione di quelle recepite e delle motivazioni alla base dell'eventuale mancato recepimento;

- più in dettaglio, Terna ha proposto di:
 - modificare e aggiornare alcune tecniche di previsione delle grandezze chiave, tra cui il parco di produzione e le importazioni attesi, anche al fine di considerare la previsione di produzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, con la relativa incertezza previsionale;
 - aggiornare le modalità di calcolo della “riserva vitale”, attualmente previste nell’Allegato A.30 in modo tale da dimensionare tale riserva secondo una metodologia coerente con quella riportata nell’Allegato A.22 per la programmazione giornaliera; di conseguenza, le modalità di calcolo della “riserva vitale” vengono richiamate nell’Allegato A.28 al Codice di rete e viene eliminato l’Allegato A.30;
 - in merito alla verifica della sicurezza di rete, inserire valutazioni di sicurezza dinamica in alcuni casi specifici, quali, ad esempio, situazioni previsionali di inerzia ridotta;
 - dettagliare le modalità di valutazione della compatibilità degli scioperi indetti, con un’unica proclamazione, per più impianti di produzione e per più giorni, tenendo conto delle priorità sulla base della sequenza cronologica dettata dal calendario;
 - esplicitare la procedura di revoca della compatibilità degli scioperi da parte di Terna già prevista nell’Accordo sindacale del 18 febbraio 2013;
 - aggiornare il testo alla nuova struttura zonale, superando la suddivisione del sistema elettrico in Macro Aree (Nord, Centro-Nord, Centro, Sud, Sicilia e Sardegna);
 - meglio dettagliare o esplicitare alcune parti procedurali.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al proprio Codice di rete, come proposte dalla medesima con lettera del 28 novembre 2019, non avendo riscontrato criticità in merito a quanto di competenza dell’Autorità

DELIBERA

1. di verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al paragrafo 4.5.3. del Capitolo 4 e all’Allegato A.28, nonché l’eliminazione dell’Allegato A.30 al Codice di rete, come proposte dalla medesima con lettera del 28 novembre 2019;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini